



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PEDICA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GIUGNO 2008^(*)

Obbligo dell'indicazione in lire del prezzo espresso in euro
per i prodotti in vendita negli esercizi commerciali

^(*) *Testo non rivisto dal presentatore.*

ONOREVOLI SENATORI. - L'introduzione in Italia dell'euro ha prodotto un'immediata ed indesiderata lievitazione generalizzata dei prezzi, anche a causa della mancata percezione del valore reale della nuova moneta europea, complice il cambio stabilito per il nostro Paese, particolarmente idoneo a favorire manovre speculative ed arrotondamenti vistosi. In particolare, in seguito all'introduzione dell'Euro i commercianti approfittarono per effettuare arrotondamenti selvaggi dei prezzi, in spregio dei consumatori.

I beni maggiormente colpiti furono i prodotti di più vasto consumo, a cominciare dal caffè e dal cappuccino, dei cui aumenti si accorsero subito gli italiani quando andarono, all'indomani dell'entrata in vigore della nuova moneta, a fare colazione al bar. Ne è seguito un profondo disagio sociale, avvertito soprattutto nelle fasce economicamente più deboli della popolazione, primi fra tutti i pensionati, oggi ancora più duramente colpiti anche in seguito alla perdita del valore di acquisto dei salari.

Quindi, la sussistenza del dovere di non ledere l'interesse del contraente compratore, si accompagna a quella della violazione di una norma posta a sua tutela: normativa individuabile proprio in quella rete di tutela del consumatore apprestata dalle leggi n. 213/98 (citt. articoli 3 e 4), n. 114/98 (articoli 1, 2 e 14) e n. 281/98 (articoli 1 e 3), che fanno obbligo al settore commercio di evitare, in sede di conversione di lire in euro, qualsiasi scostamento che non sia a favore del consumatore e che non sia giustificato da ragioni diverse e particolari.

Per capire a pieno le disfunzioni verificatesi nel passaggio dalla lira all'euro, occorre mettere i fatti nella giusta prospettiva:

1. Tutti i Paesi dell'eurozona hanno dedicato al rischio prezzi grande attenzione. In Italia, a partire dal 2000 (due anni prima dell'introduzione dell'euro nella circolazione monetaria), il Comitato Euro insediato dal Governo di centrosinistra aveva avviato un negoziato con tutte le categorie del commercio, dei servizi e dei consumatori per l'adozione di adeguati strumenti di monitoraggio e contenimento dei prezzi. Non essendo possibile l'imposizione di calmieri, si stava lavorando ad un'intesa che avrebbe impegnato tutti gli esercizi a mantenere i prezzi in euro allineati a quelli in lire a fronte dell'autorizzazione ad esporre una sorta di «marchio di garanzia» rilasciato dal Ministero del tesoro il quale, in accordo con Camere di commercio e consumatori, avrebbe esercitato il costante controllo sul rispetto dei patti. In questo modo i consumatori avrebbero facilmente orientato le proprie scelte e si sarebbe esercitato un forte deterrente contro la tentazione di aumenti ingiustificati.

2. Quel negoziato, che era prossimo alla conclusione, fu completamente abbandonato dal governo scaturito dalle elezioni del 2001. Tutte le iniziative del Comitato Euro vennero abbandonate. Nel 2002 il *change over* avvenne senza alcuna guida né controllo da parte del Governo. Ciò permise che ciascun esercizio aumentasse i prezzi a proprio piacimento, inducendo anche chi non era intenzionato a farlo a seguire l'altrui esempio.

3. L'obbligo di doppia esposizione del prezzo (in lire e in euro) per un adeguato periodo di tempo (almeno 6 mesi) non venne in alcun modo imposto né controllato.

4. I prezzi sui quali sarebbe stato possibile esercitare un controllo - luce, gas, tariffe dei trasporti - vennero aumentati quasi subito

dai rispettivi gestori pubblici e privati con il beneplacito del Governo.

Dalla presa d'atto di questa incresciosa situazione scaturisce la presente iniziativa legislativa che tende a rendere obbligatoria, in funzione calmieratrice del mercato, l'indicazione del prezzo oltre che nella moneta ufficiale (euro), anche nella vecchia moneta nazionale (lira). È di tutta evidenza come tale doppia indicazione possa apportare benefici psicologici a larghe fasce della popolazione, poco avvezze alla nuova moneta e ben maggiormente in grado di monitorare i costi, laddove espressi nella vecchia moneta.

Per evidenti difficoltà operative, anche al fine di non gravare con ulteriori incombenze alcuni delicati settori di distribuzione, si è prevista una precisa deroga per i prodotti farmaceutici, i periodici e per quei prodotti posti in vendita con l'ausilio di apparecchiature automatiche.

Viene prevista la possibilità per i comuni territorialmente competenti di stipulare convenzioni, in forma singola o associata, con associazioni dei consumatori che possano svolgere un'opera di pronta segnalazione alla polizia locale delle violazioni al presente disposto legislativo.

Infine, un agile apparato sanzionatorio funge da efficace deterrente al pieno rispetto dell'impianto legislativo, prevedendo anche un incentivo economico in capo a quei Comuni che si distingueranno nella sottoscrizione delle convenzioni precedentemente illustrate.

Resta solo da sottolineare come già la Raccomandazione 98/287/CE del 23 aprile 1998, prevedesse, proprio nel settore della vendita al dettaglio, una progressiva introduzione della doppia indicazione di prezzo, che nel nostro paese è stata poi troppo frettolosamente abbandonata.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Obbligo di indicazione in lire dei prezzi espressi in euro)

1. Fino al 31 dicembre 2009, il prezzo di ogni prodotto posto in vendita all'interno di un esercizio commerciale, indicato in euro, a solo scopo informativo, deve essere indicato anche nel corrispondente ammontare in lire.

2. L'obbligo di indicare anche in lire il prezzo di vendita deve essere applicato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.

3. Tale obbligo è da intendersi solo relativamente al prezzo di vendita, qualora altre norme impongano anche l'indicazione del prezzo per unità.

4. Sono esentati da tale obbligo i prodotti farmaceutici ed i periodici di carta stampata.

5. Tale obbligo non si applica altresì per i prodotti posti in vendita attraverso apparecchi automatici in appositi locali a ciò adibiti.

Art. 2.

(Sanzioni)

1. La mancata osservanza della disposizione di cui al comma 1 comporta, salvo quanto previsto da altre disposizioni vigenti, l'applicazione di una sanzione amministrativa a carico del legale rappresentante dell'esercizio commerciale da cento a seicento euro. Qualora all'interno del predetto esercizio siano esposti prodotti privi di qualsivoglia indicazione di prezzo, le sanzioni sono raddoppiate. Al controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti prov-

vede la polizia locale del comune ove si svolge la vendita al pubblico.

Art. 3.

*(Convenzioni con le associazioni
dei consumatori)*

1. I comuni possono stipulare, in forma singola od associata, convenzioni con le associazioni dei consumatori, al fine di instaurare una rete di osservazione che consenta agli organismi preposti di effettuare una efficace attività di vigilanza.

2. I proventi derivanti dalle sanzioni comminate ai sensi dell'articolo 2, sono ripartiti nella misura del 30 per cento alla regione ed il restante 70 per cento ai comuni territorialmente competenti, i quali possono destinare una quota fino al 10 per cento di quella di propria spettanza al finanziamento delle convenzioni sopra previste.

